



Questura di Milano

Prot. Nr.

Milano 28 giugno 2021

OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato relativamente a dati e informazioni relativi al numero di trattenimenti eseguiti nelle strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza.

All'Avv. Loredana LEO

inlimineasgi@mypec.eu

e, p.c.

**ALLA DIREZIONE CENTRALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE**

ROMA

In riferimento alla Sua istanza di accesso civico generalizzato, qui pervenuta via pec in data 21.06.2021 e relativa all'oggetto, si rappresenta preliminarmente che la richiesta avanzata non può tradursi, come da costante giurisprudenza, in un onere di ricerca ed elaborazione da parte dell'Amministrazione, che contrasterebbe con l'esigenza di non pregiudicare il buon andamento dell'Amministrazione stessa.

L'accesso civico, infatti, sebbene trovi la sua ratio nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto, non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità, né può essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.S., *“sicchè la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire....che non si crei una sorta di effetto “boomerang” sulla P.A. destinataria”* (Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 13 agosto 2019 n. 5702)

Ne discende, quindi, che l'accesso civico generalizzato non può comportare per l'Amministrazione un carico di lavoro abnorme, ad esempio una ricerca manuale per fascicolo, in ragione del numero cospicuo di dati o documenti richiesti, della tipologia di informazioni e della dimensione dell'Ufficio. Il giudice amministrativo, infatti, in tema di onerosità e attività di rielaborazione, ha chiarito che l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti, non essendo previsto un obbligo in tal senso, mentre l'accesso non può essere negato per le informazioni che sono già nella disponibilità della P.A. (*Tar Lazio, sez. III-bis, 27 luglio 2017, n. 9023 – Tar Emilia Romagna, sez. II, 3 ottobre 2017, n. 645 – Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2020, n. 2811*).

L'istanza, inoltre, può essere accolta solo parzialmente in considerazione del fatto che, in materia di pubblica sicurezza la normativa vigente limita l'ostensibilità dei documenti.

Ciò premesso si comunica quanto segue:

- **Richiesta di cui al punto a):**

L'art. 3 c. 1 lett. A) del Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994 n. 415, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sottrae all'accesso *“le relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli*

atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza".

Si forniscono, pertanto, i dati relativi al numero di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale rimpatriati nell'arco di tempo richiesto, ovvero dal 01.09.2020 al 21.06.2021, distinti per nazionalità, come da tabella allegata alla presente.

- **Richiesta di cui al punto b):**

In considerazione della particolare condizione giuridica del richiedente asilo e dei diritti allo stesso riconosciuti dalla normativa, non si ritiene applicabile quanto statuito dall'art. 13 c. 5 bis TUI.

Il Questore
Petronzi